



COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Piazza A. Locatelli, 1 - 24060 - PROVINCIA DI BERGAMO
Tel. Centralino 035/42.76.211 - Fax 035/95.35.18

Partita Iva e Codice Fiscale 00247620164

Prot.n°8807/2007

Reg.Ord.n°34/2007

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA Aedes albopictus (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990, successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

CONSIDERATO, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e considerato che la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

CHE il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la stessa Regione Lombardia con nota del 3.10.2007, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

VISTA la proposta dell'ASL della Provincia di Bergamo, in atti a prot. n°8646 del 05.11.2007, che invita ad assumere idonei provvedimenti;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27.7.1934, n°1265;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n°13/1991 e 42/1993;

VISTO il Regolamento Locale d'Igiene;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 3.10.2007 prot. n°H1.2007.0042679;

VISTA la Legge 24.11.1981, n°689;

ORDINA

NEI MESI INVERNALI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole

pubbliche e private di:

Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;

Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:

- Cantine;
- Locali caldaia;
- Locali pompe di sollevamento;
- Solai;
- Vasche settiche;
- Camere di ispezione rete fognaria.

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Regolamento d'Igiene per la tutela della salute e dell' ambiente;
- **PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI*** (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc);

* il principio attivo da utilizzare è il bacillus turigensis disponibile presso le farmacie.

ORDINA ALTRESI'

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre, dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento.

Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265;

DISPONE

- *è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, l'ufficio di Polizia Locale;*
- *la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;*
- *il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio, per tutto il tempo di validità del provvedimento.*

Dalla residenza comunale, Lì 09 novembre 2007.

F.TO IL SINDACO

(Bortolino Previtali)